

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "ACCADEMIA KRONOS" (ONLUS)

Titolo I Articolo 1 Costituzione

1. È costituita l'Associazione di volontariato denominata "ACCADEMIA KRONOS" o più semplicemente "AK" di seguito semplicemente "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale ente senza fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, umana, civile e culturale, ai sensi della Legge 11 Agosto 1991, n. 266, di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alla presente ONLUS si applicano tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 460/97.
3. L'Associazione è disciplinata al suo interno dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 2 Sede

1. L'Associazione ha sede attualmente in Ronciglione (VT), Via A. da Sangallo n. 10 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
2. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo

Articolo 3 Durata

La durata dell'Associazione è fissata al 31/12/2100.

Titolo II Articolo 4 Oggetto

1. L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni degli aderenti, elettività e gratuità delle cariche sociali. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto della Costituzione Italiana, che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale, e spirituale della persona.
2. L'associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:
Studio del futuro dell'umanità minacciato da eventi negativi legati al peggioramento della qualità della vita ed al degrado e distruzione dell'ambiente naturale. In particolare: difesa e conservazione del mondo animale, dell'ambiente e della biodiversità in genere, studio sugli effetti del global warming sugli ecosistemi naturali e sull'uomo, prevenzione dissesti idrogeologici, prevenzione incendi boschivi, educazione scolastica e interventi straordinari sul territorio in caso di calamità naturali.
Per raggiungere tali scopi l'Associazione promuove campagne di sensibilizzazione, corsi di formazione e spedizioni scientifiche in Italia e all'estero.
Promuove, inoltre, l'istituzione di un servizio di guardie zoofile, ittico-venatorie ed ecologiche addette, nel rispetto delle leggi, regolamenti locali, nazionali ed internazionali e in collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, alla difesa degli animali, della fauna selvatica e ittica nonché degli animali domestici e di allevamento, dell'ambiente e del patrimonio naturale. Tale istituzione prevede anche di

prestare il proprio contributo tecnico e umano, a mezzo dei propri associati, nell'attività della Protezione Civile, nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità.

Il servizio di tali operatori e guardie sarà regolato da specifico regolamento e sarà gestito esclusivamente da apposito coordinamento nazionale.

3. Per la diffusione dei risultati degli studi e delle attività promossi dall'Accademia Kronos o dai suoi iscritti, l'Associazione produrrà bollettini informativi, pubblicazioni cartacee ed elettroniche e documentari video. L'Associazione può organizzare con Enti Universitari ricerche scientifiche di particolare interesse sociale. Per tali scopi l'Accademia Kronos può assumere personale ed attivare contratti economici di collaborazione con Enti simili od altri Enti di ricerca e studio, nonché con amministrazioni pubbliche territoriali (Stato, Regioni, Province, Enti Parco, Comuni ecc.). Per studi e diffusione dei risultati scientifici acquisiti, l'Accademia Kronos può avvalersi della collaborazione dei Mass Media (Canali radiotelevisivi, giornali ecc.).L'Associazione potrà inoltre, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente

TITOLO III

Articolo 5

Soci

1. L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

All'Associazione possono aderire tutti coloro che condividano in modo espresso gli scopi e le attività associative ed intendono collaborare per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

2. Possono chiedere di essere ammessi come soci tutti coloro che, mediante inoltro di domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota associativa annualmente stabilita dall'assemblea.

3. Sono previste le seguenti categorie di Soci:

• fondatori • ordinari • sostenitori • benemeriti • onorari

Sono Soci **fondatori** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione ed elencati nominativamente nell'atto costitutivo. Tra i soci fondatori dovranno, di diritto, essere scelti due membri nel consiglio direttivo. Sono soci ordinari, sostenitori o benemeriti le persone fisiche od Enti, solo quando la domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associazione che verrà stabilita dall'assemblea ordinaria dei Soci. Attualmente l'assemblea ordinaria dei Soci stabilisce tipi di quote associative di importo diverso e crescente che faranno carico rispettivamente alle categorie dei Soci **ordinari, sostenitori e benemeriti**. Sono Soci **onorari**, coloro che sono ammessi a far parte dell'Associazione dal Consiglio Direttivo che li sceglierà tra personalità del mondo della cultura, della scienza, dello sport e dello spettacolo (salvo ratifica dell'assemblea dei Soci) e che con la loro opera contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. Tutti i Soci, esclusi quelli onorari sono tenuti al versamento della quota associativa entro il 31 dicembre di ogni anno e si intenderanno rinnovati di anno in anno previa disdetta da comunicare prima della fine di ogni esercizio sociale.

Articolo 6

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti gli associati hanno uguale diritti e uguali obblighi nei confronti dell'associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

3. La quota associativa a carico degli aderenti è annuale, non è frazionabile ne risarcibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

4. I soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega, di eleggere ed essere eletti negli organi sociali.

5. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti : all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione; a pagare la quota sociale nell'ammontare fissato dall'assemblea.

6. I soci si impegnano a svolgere l'attività preventivamente concordata per la realizzazione degli scopi dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito e non possono stipulare con l'Associazione alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente o autonomo.

7. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti che l'organizzazione ha fissato. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

8. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione , è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.

Articolo 7 **Perdita della qualità di socio**

1. La qualità di socio si perde per :

- Decesso

- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal termine previsto per il versamento della quota sociale annuale.

- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

- Esclusione : qualora il socio non operi in conformità ai fini statutarî, compia atti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto e lesivi dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

TITOLO IV **Articolo 8** **Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea dei soci,

b) Il Consiglio Direttivo,

c) Il Presidente,

d) Il collegio dei Revisori dei Conti.

2. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto.

Articolo 9

Attribuzioni dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

2. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di :

- a) Delineare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali delle attività dell'Associazione,
- b) Approvare il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo dell'Associazione,
- c) Eleggere il Presidente
- d) Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ed eventualmente del collegio dei Revisori dei Conti
- e) Stabilire l'entità della quota sociale annuale su proposta del Consiglio Direttivo,
- f) Deliberare in seconda istanza circa la esclusione dei soci, qualora il socio interessato ne faccia richiesta,
- g) Su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o regolamento.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di :

- a) Deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione,
- b) Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

Articolo 10

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione dei bilanci.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma , fax, posta elettronica) almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 11

Deleghe

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Articolo 12

Validità dell'Assemblea

1. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

3. Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione. Lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o , in assenza di quest'ultimo, da un presidente eletto dall'Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
5. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
6. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari redatti dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e , di chiederne, a proprie spese, una copia.

Articolo 13

Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri scelti tra i soci non inferiore a tre e non superiore a nove incluso il Presidente,. l'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.
2. Il Consiglio Direttivo nel proprio seno elegge il Vicepresidente e nomina il Tesoriere e il Segretario
3. I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando a loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carico all'atto della loro nomina.
5. Se vengono a mancare i Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
6. Le nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo

Articolo 14

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di :
 - a) Attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali,
 - b) Assumere tutti provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione,
 - c) Predisporre il bilancio consuntivo ed eventualmente preventivo dell'Associazione sottoponendoli poi all'approvazione dell'Assemblea,
 - d) Proporre all'Assemblea l'ammontare della quota sociale annuale dovuta dai soci,
 - e) Deliberare circa l'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei soci. Solo per l'esclusione è previsto il ricorso in Assemblea,
 - f) Deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte (ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge 266/91),
 - g) Proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o cariche onorifiche a soci o terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'articolo 6.
 - h) Deliberare l'adesione dell'Associazione ad altri enti aventi finalità analoghe o connesse alle proprie,
 - i) Demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici,

j) Preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 15

Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, e comunque almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consultivo e all'eventuale preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
2. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno otto giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.
3. La convocazione della riunione è fatta con comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma , fax, posta elettronica) contenente il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 16

Validità della riunione del Consiglio Direttivo

1. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
2. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
4. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17

Segretario e Tesoriere

1. Il segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e del registro dei volontari, cura le tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere collabora con il Presidente e spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione.

Articolo 18

Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. L prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
3. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
4. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
5. In particolare compete al Presidente:
 - a) Predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
 - b) Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;

- c) Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
 - d) Determinare i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
 - e) Compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie, per le quali in Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro membro del Consiglio;
 - f) Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione;
6. Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.
7. Per i casi di indisponibilità ovvero di assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 19

Collegio dei revisori dei conti

1. L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Revisori dell'Associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra le persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
2. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo e l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro.
3. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto.
4. L'eventuale compenso ai membri del Collegio dei Revisori non soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

TITOLO V

Articolo 20

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - Contributi degli aderenti
 - Contributi di privati
 - Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
 - Contributi di organismi internazionali
 - Donazioni e lasciti testamentari
 - Rimborsi derivanti da convenzioni
 - Entrate derivanti da attività commerciali o e produttive marginali.

L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5 comma 2, legge 266/1991 e successive modificazioni.

2. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da

- beni mobili ed immobili
- Donazioni, lasciti o successioni.

3. Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Articolo 21

Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Con la chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio, in cui devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, che dovrà essere presentato all'Assemblea ordinaria annuale per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
3. Il bilancio, unitamente alla relazione del Presidente sulla gestione, accompagnata da quella dei Revisori, se nominati, sarà messo a disposizione dei soci cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.
4. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

Articolo 22

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria secondo le modalità indicate dall'articolo 12 comma 3 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
3. In caso di scioglimento tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

TITOLO VI

Articolo 23

Controversie e norme finali

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi saranno sottoposte, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri nominati dall'assemblea ordinaria: essi giudicheranno ex bono et a equo senza formalità di procedure. Il loro lodo sarà inappellabile.
2. Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni no profit.

APPROVAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE DEL 03.05.2014